

CORTE DEI NOBILI

A thick, red, curved decorative flourish that starts on the left, dips down, and then rises to the right, ending in a small, pointed tail.

DISCIPLINARE CORTE DEI NOBILI

Art.1 Origine del prodotto

Con il nome Corte dei Nobili, si definisce la linea del pollame e conigli della F.Ili Rizzieri 1969. Il nome è un marchio registrato, voluto per distinguere quelle linee di produzione che rispettano tre principi cardine e fondamentali della filosofia e del pensiero Rizzieri: Benessere animale, alimentazione, rispetto e sostenibilità per la terra. Requisito fondamentale è la selezione di aziende agricole del territorio Italiano che rispettino principi del presente disciplinare.

Art.2 Produzione

La produzione di tali animali è esclusivamente rivolta a piccole realtà che rispettino le regole dell'articolo 1. Le aziende agricole sono selezionate e prese in carico dalla F.Ili Rizzieri 1969, che si espone come garanzia di controllo di tali aziende ed, insieme ad esse, sviluppa progetti o modifica termini di alimentazione per ottenere il miglior risultato organolettico e di benessere per l'animale.

Art.3 Benessere animale

Tutti gli animali allevati dalle medesime aziende agricole, devono vivere allo stato brado o semibrado. Devono avere ampi spazi all'aperto per il pascolo e ricoveri notturni per evitare predatori o per dare riparo in condizioni meteo disagiati. Per quanto riguarda il coniglio, viste le caratteristiche di tale specie, questo potrà essere allevato con metodo di celle interrato o con sistemi che assicurino il completo benessere dell'animale e che possano esprimere il comportamento naturale sociale.

Art.4 Alimentazione

L'alimentazione degli stessi animali deve essere prodotta in maggioranza dalla stessa azienda agricola. Non sono ammessi mangimi medicali. La stessa azienda agricola, può rivolgersi a confinati o conoscenze che rispettino la medesima filosofia produttiva. Per evitare lo sfruttamento del terreno ci si rivolge ad aziende che eseguono la rotazione dei campi, per permettere ai terreni di avere la massima efficienza e fertilità ed evitare lo sfruttamento e l'impoverimento dettato da sistemi intensivi.

Art.5 Antibiotici

Nel quadro generale è vietato usare l'antibiotico. Nel caso di malattia e per rispetto del benessere animale che prevede la cura dello stesso, può essere utilizzato prediligendo metodi alternativi naturali o provvedendo a profilassi di tale genere. Nel caso di somministrazione, l'animale o gli animali dovranno essere isolati per un periodo posto dal veterinario e non potranno essere macellati e messi in vendita.

Art.6 Trasporti

Per evitare stress agli animali, si prediligono aziende dove al loro interno sia posto il macello, condizione in cui l'animale non deve subire lunghi e stressanti tragitti. Il tempo massimo di trasporto, nel caso di necessità, non deve superare l'ora e anche in tal caso se dovesse emergere sofferenza vige l'obbligo di fermata e di ristoro per gli animali trasportati.

Art.7 Tempi di accrescimento

Essendo allevamenti posti con animali all'esterno e che comportano la crescita naturale dell'animale, i tempi di accrescimento sono lasciati all'esperienza dell'allevatore, che in base a razza, sesso e tipologia decide quali siano i tempi per una corretta maturazione dell'animale. Vietata, come già disposto da termini di legge, ormonici per accelerare gli accrescimenti.

Art.8 Razze

Si prediligono razze rustiche o autoctone preferibilmente Italiane, adatte per l'allevamento all'aperto. Razze predisposte per il movimento e la resistenza ai diversi cambi di stagionalità. Non si escludono razze estere se ritenute più adatte alla conformazione dei pascoli, dei terreni, di particolari condizioni climatiche o dei territori.

Art.9 Esami di laboratorio

E' compito della F.Ili Rizzieri 1969, almeno 1 volta all'anno, fare un controllo, tramite laboratorio certificato, sulle proprietà organolettiche della carne. Tale controllo verrà effettuato a campione e verrà segnalato all'azienda agricola, solo nel momento del risultato degli esami. Se nei risultati dovessero emergere difformità, tipo somministrazione antibiotica, questo comporterà l'esclusione dell'azienda agricola.

Art.10 Controlli

Per garantire l'esposizione della F.Ili Rizzieri 1969, l'azienda, collabora con la stessa azienda agricola e controlla personalmente che quanto descritto nei vari articoli, vengano rispettati e nel caso in cui non vengano rispettati i punti citati, può escludere l'azienda agricola con i propri prodotti dalla vendita e promozione dei medesimi.

Ferrara 01-10-2019

Timbro e firma per accettazione